

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLO

SPORTELLO PER IL CITTADINO

presso l'Ordine degli Avvocati di Belluno

* * * * *

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Belluno,

tenuto conto della necessità di garantire a tutti la tutela dei diritti e degli interessi legittimi, nonché l'inviolabilità del diritto di difesa (art. 24 Costituzione);

visto l'art. 30 della L. 247/2012, con il quale ogni Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è tenuto ad istituire lo "Sportello del Cittadino", con lo scopo di fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia;

visto il Regolamento 19 aprile 2013 n. 2 del Consiglio nazionale Forense recante "Norme per le modalità di accesso allo Sportello del cittadino";

approva

il seguente regolamento.

* * * * *

ART. 1)

1. Presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Belluno è istituito lo "Sportello per il cittadino", con la finalità di fornire un servizio di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia, con esclusione di ogni attività di consulenza.
2. È altresì vietata l'informazione sui giudizi pendenti.

ART. 2)

1. Per quanto concerne la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:
 - a) sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e della loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso;
 - b) sulle formalità necessarie ai fini del conferimento dell'incarico;
 - c) circa i diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico;
 - d) sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione.

ART. 3)

1. Per quanto concerne l'accesso alla giustizia, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:
 - a) circa gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'ordinamento;
 - b) circa i tempi di massima di un giudizio ed i parametri di legge, nonché gli oneri tributari e le possibili conseguenze della soccombenza;
 - c) in materia di difesa di ufficio e di requisiti e condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato.
2. Il servizio avrà altresì ad oggetto l'informazione e l'orientamento:
 - a) sulle procedure di risoluzione alternativa delle controversie esperibili, anche tramite camere arbitrali, di conciliazione o risoluzione alternativa;
 - b) circa i possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall'esperimento di tali procedure.

ART. 4)

1. L'accesso allo Sportello per il cittadino è gratuito.
2. Il servizio è svolto presso gli uffici di segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Belluno, situati al 4° piano del palazzo di Giustizia, nella giornata del lunedì, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, e viene reso da avvocati iscritti all'Ordine stesso.
3. Al fine di usufruire del servizio, l'utente dovrà firmare un modulo di consenso al trattamento dei dati personali.
4. Il Consiglio dell'Ordine non trattiene alcun documento fornito dall'utente e non redige alcun verbale in relazione al servizio prestato.

ART. 5)

1. Il servizio di informazione e orientamento viene reso da Avvocati iscritti all'Ordine di Belluno che abbiano richiesto l'iscrizione nell'elenco ad hoc tenuto dal Consiglio dell'Ordine e che non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento, che non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso e che siano in regola con l'assolvimento dell'obbligo formativo e con il pagamento del contributo di iscrizione all'Albo.
2. Ciascun avvocato potrà presentare domanda di iscrizione, indicando le di materie di propria competenza per le quali intende prestare le attività per lo sportello (penale, civile, amministrativo, tributario).
3. All'avvocato che svolge le attività dello sportello è fatto divieto:
 - a) di indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento;
 - b) di assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento;
 - c) di ricevere denaro o altro tipo di compenso per il servizio svolto;
 - d) di ricevere la persona che accede al servizio al di fuori dei locali dell'Ordine.
4. I divieti di cui al comma precedente si estendono anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado, nonché agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio del professionista che abbia prestato l'attività di sportello.
5. Il Consiglio dell'Ordine tiene, anche in forma telematica, un registro ove annota, a margine delle generalità degli iscritti nell'elenco di cui al comma 1, i soggetti nei cui confronti è stata resa l'attività di informazione e orientamento e la sommaria indicazione dell'oggetto dell'attività stessa.

ART. 6)

1. L'informazione e l'orientamento richiesti devono essere resi subito o comunque entro 15 giorni dalla richiesta, presentata direttamente presso lo Sportello, oppure inviata a mezzo fax, e-mail, PEC o anche a seguito di contatto telefonico.
2. All'uopo la Segreteria dell'Ordine organizza una turnazione tra gli Avvocati iscritti di cui all'art. 5. Le persone che non comprendono la lingua italiana dovranno farsi accompagnare da altra persona in grado di curare la traduzione in lingua a loro comprensibile.

ART. 7)

1. Il Consiglio vigilerà sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento.
2. In caso di violazioni, il Consiglio potrà escludere l'Avvocato dall'elenco di cui all'art. 5 ed aprire un procedimento disciplinare nei suoi confronti ove ne ricorrano i presupposti.
3. L'esclusione dall'elenco di cui all'art. 5 potrà essere determinata:
 - a) dalla mancata presenza da parte dell'Avvocato allo sportello senza giustificato motivo;
 - b) dal rifiuto od omissione ingiustificati di fornire l'informazione e/o orientamento richiesti dalla persona che accede al servizio;
 - c) dal venir meno dei requisiti di iscrizione (art. 5 primo paragrafo);
 - d) dalla violazione dei divieti di cui all'art. 5 comma terzo.

ART. 8)

Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività dello sportello sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo ed elenco, nella misura fissata da ciascun Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 29, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

ART. 9)

Lo Sportello per il cittadino disciplinato dal presente Regolamento diventerà operativo a far data dal 25/11/2013.